


Comune di Ascoli Piceno


171

# REGOLAMENTO

di Polizia Urbana







TITOLO I.

Disposizioni relative all'occupazione del suolo  
e dello spazio pubblico

ART. 1.

È vietato occupare in qualunque modo il suolo e <sup>l'area</sup> ~~lo spazio~~ pubblica, sia pure momentaneamente e con oggetti facilmente anovibili.

Potrà tuttavia l'Autorità comunale permettere l'occupazione temporanea del suolo pubblico con banchi, cavalletti, baracche, seggiole, tavolini, canestri, ceste, chioschi per vendita di giornali, carri, carretti, ecc., esigendo il pagamento della tassa per concessione.

Il permesso prescrive la durata dell'occupazione e indica la misura dello spazio concesso e le condizioni alle quali il Municipio crede opportuno, volta per volta, di subordinare la concessione.

ART. 2.

È lecito, previa autorizzazione del Sindaco, spar-

4  
gere materiali che attutiscano il rumore delle vie per riguardo a persone inferme, con l'obbligo di pulire il suolo pubblico tosto che ne sia cessato il bisogno.

ART. 3.

L'Autorità Comunale stabilisce i luoghi di stazione sul suolo pubblico per le vetture pubbliche o di piazza e prescrive le norme relative.

ART. 4.

L'Autorità comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, destina i luoghi di deposito momentaneo sul suolo pubblico dei calcinacci e dei materiali che provengono da fabbriche in riparazione e che occorrono per le nuove, esigendo eventualmente la tassa relativa.

La terra proveniente dai lavori stradali e dagli scavi che si fanno nei fondamenti, l'erbe e le spazzature dei tetti, i rottami, i calcinacci e gli altri materiali provenienti da rovine demolizioni o riparazioni di fabbriche ecc. dovranno giornalmente trasportarsi nei luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale.

Non è però vietato ai proprietari e intraprenditori, che devono rimuovere a loro spese quelle materie, di farle trasportare in altri luoghi fuori del suolo pubblico, nei quali abbiano a servirsi, purchè lo sgombero delle strade, piazze ecc. non sia per tal motivo notabilmente ritardato. Colui che intende far uso di questa facoltà è in obbligo di dichiarare all'Autorità

5  
municipale i luoghi di scarico e chiedere l'opportuna licenza, che sarà data gratuitamente.

Nel caricare sui carri la terra, i rottami, i calcinacci si deve evitare, per quanto è possibile, che s'inalzi polverio, e adoperare carri che siano chiusi con spallette dai quattro lati.

ART. 5.

Non cade sotto la disposizione dell'art. 1 quella momentanea occupazione del suolo pubblico, che si fa dai venditori ambulanti per la contrattazione delle loro mercanzie, dalle vetture a disposizione delle persone che trasportano e dai birocci, carri, carretti e carrettini per caricare e scaricare merci ed oggetti qualunque, purchè la occupazione del suolo pubblico si limiti al tempo strettamente necessario e non impedisca o renda pericoloso il transito ai passeggeri ed ai veicoli.

I carri, carretti, ecc. che occupano il suolo pubblico per caricare o scaricare materiali non potranno mai esser fermati attraverso la linea stradale e, qualora impediscano per qualunque motivo la libera circolazione sul suolo pubblico, dovranno eseguire il carico o lo scarico nella piazza o nel largo più vicino.

ART. 6.

E' proibito di spandere sul suolo pubblico frutta, cereali ed in generale qualunque derrata fresca, bagnata o avariata affine di procurarne il disseccamento o il rasciugamento.



## ART. 7.

E' vietato ai negozianti di ogni genere, come pure agli esercenti di arti meccaniche e industriali, di occupare in qualunque modo il suolo pubblico, anche intorno ai magazzini, laboratori, botteghe, sia per lavorarvi, sia per esporvi le manifatture e gli oggetti del loro negozio, sia per qualsivoglia altro fine.

E' però riservato all'Autorità comunale, nei singoli casi e qualora non rechi incomodo, di concedere ai negozianti, commercianti ed esercenti di cui sopra il permesso di lavorare ed esporre qualche oggetto del traffico, dell'industria o dell'arte da loro esercitate in quello spazio che sarà determinato e secondo i modi e le cautele che verranno prescritte dal Sindaco.

## ART. 8.

E' proibito di occupare il suolo pubblico con veicoli o con bestie per ivi lavarli o per qualunque altro motivo. E' peraltro in facoltà dell'Autorità comunale il permettere che, nei giorni di mercato e di fiera, i veicoli vengano depositati in talune località previamente determinate.

## ART. 9.

Non potranno farsi buche, roture o cavi nel suolo pubblico per piantarvi pali, travi od altro, per accomodare i condotti, i manufatti ecc. o per qualsiasi altro motivo, senza il permesso dell'Autorità comunale, la quale lo darà a condizione che il concessionario de-

positi la somma occorrente per rimettere il lastrico o terreno nello stato primitivo.

## ART. 10.

Spetta all'Autorità comunale il permettere l'occupazione del suolo e dell'aria pubblica con palancati e ponti per costruzione o restauro di fabbricati, con aggetti di terrazzini o balconi, salvo sempre il diritto al pagamento eventuale della tassa e colla prescrizione di quelle norme e cautele cho si riterranno opportune. Niun aggetto, anche amovibile, può esser fatto sulla base dell'allineamento sino all'altezza di m. 4 dal piano stradale.

## ART. 11.

L'Autorità comunale potrà permettere che si occupi l'aria pubblica con tettoie di cristallo od altre coperture negli ingressi degli edifiizi o negozi, e concedere l'occupazione dell'aria pubblica con tende poste al di fuori delle botteghe o lungo i muri nei quali sono le porte stesse, osservate però le norme che verranno all'uopo prescritte nei singoli casi e pagata la relativa tassa. Parimente l'Autorità municipale potrà permettere, in conformità di quanto è prescritto da speciale regolamento, di occupare l'aria pubblica collocando, nell'esterno delle fabbriche che fronteggiano il suolo pubblico, tavole, lastre di marmo od altro, dove leggansi iscrizioni indicanti la destinazione o località, la vendita di oggetti o generi, l'esercizio di professioni, industrie, ecc.



## ART. 12.

E' vietato stendere sul suolo pubblico biancherie, panni, tele, drappi, stracci, stuoia od altro.

## ART. 13.

I suonatori di organetto o d' altri strumenti, i saltimbanchi, canastorie, sonnambuli e simili non possono sostare e trattenersi sul suolo pubblico per esercitare il loro mestiere senza il permesso dell' autorità municipale e non dovranno mai occupare i marciapiedi o collocarsi in modo da impedire la libera circolazione.

## ART. 14.

La disposizione contenuta nell' art. 1° non concerne i tetti che coprono le case qualunque ne sia l' oggetto, purchè l' oggetto medesimo non superi il limite permesso dagli speciali regolamenti.

## ART. 15.

Le concessioni per occupazione del suolo pubblico e dell' aria pubblica possono essere revocate in ogni momento dall' autorità Comunale, senza che si abbia diritto ad alcuna indennità oltre la restituzione di una quota proporzionale della tassa pagata.

## TITOLO II.

Disposizioni relative alle immissioni sul suolo pubblico e nell' aria pubblica.

## ART. 16.

E' proibito qualunque gettito, spargimento o immissione di materie solide o liquide sul suolo pubblico, come pure qualunque esalazione nociva o molesta nell' aria pubblica.

## ART. 17.

E' vietato di scuotere, sbattere e spolverare dalle finestre verso il suolo pubblico tappeti, tele, panni e simili, nonchè di gettare dalle abitazioni, sia di giorno sia di notte, qualsiasi materia.

## ART. 18.

Ai proprietari, inquilini o conduttori di case, botteghe, stalle o qualsivoglia altro stabile è proibito depositare sul suolo pubblico spazzature, immondizie e altre materie di spurgo.

## ART. 19.

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e di qualunque altra mercanzia ed ai raccoglitori o incettatori di cenere, stracci, spazzature ecc. di gettare o lasciare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto degli oggetti della loro industria.



## TITOLO III.

## Disposizioni relative all' uso e alla conservazione delle cose pubbliche e private.

## ART. 23.

Non è permesso attinger acqua alle fonti pubbliche con recipienti di grande capacità se non nelle ore della notte.

Chiunque attinga l'acqua da pubbliche fonti munite di apparecchio a getto intermittente è in obbligo di chiudere l'apparecchio stesso, appena ne abbia raccolta la quantità necessaria.

## ART. 24.

Alle fonti e vasche pubbliche annesse non è lecito lavare animali, biancherie, rinfrescare erbe od altri oggetti e gettarvi sassi, terra od altre sostanze di ogni specie capaci di otturare i condotti pel rifiuto delle acque.

## ART. 25.

Sono proibiti gli ingombri nei lavatoi pubblici e l'imbrattamento dell'acqua delle vasche pubbliche.

E' parimente proibito di introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirle.

## ART. 26.

E' vietato rompere o muovere i chiusini delle strade.

## ART. 20.

L'operazione di lo spurgo delle cloache o pozzi neri deve effettuarsi sollecitamente e con le cautele necessarie ad impedire esalazioni nocive: le materie putride dovranno essere trasportate immediatamente fuori dell'abitato.

Tanto lo spurgo delle cloache quanto il trasporto delle materie da esse estratte sarà effettuato dalla mezzanotte al levar del sole.

Ove un pezzo nero o una crosta traboccanti o rigurgiti gli acquedotti della casa ne daranno immediatamente avviso all'ufficio di Polizia urbana.

## ART. 21.

Il trasporto delle immondizie, del letame e di ogni materia esalante cattivo odore dovrà essere fatto mediante veicoli non coperti e costruiti in modo che sia impossibile la dispersione lungo la via di qualunque minima parte della materia asportata.

## ART. 22.

Nei casi di costruzione di nuove fabbriche o di riparazione di quelle già esistenti l'imprenditore che avrà ottenuto il relativo permesso dall'Autorità comunale avrà l'obbligo di tenere costantemente netto dalle materie e dalla polvere, provenienti dai lavori in esecuzione, il suolo pubblico che fronteggia le fabbriche suddette e di far delimitare perimetralmente per deposito di materiali, intorchiando anche la strada ove ciò faccia d'uopo.



gettare sassi, sterpi ed immondezze nei trafori. E' pure vietato spegnere i fanali e in qualsiasi modo danneggiare gli apparecchi e le condutture della pubblica illuminazione.

## ART. 27.

E' fatto divieto di danneggiare, guastare in qualsiasi modo, deurpare e imbrattare con iscrizioni o in altra guisa le mura e le porte degli edifici pubblici e quelle delle costruzioni private prospicienti le vie e le piazze, i monumenti, i parapetti, i sedili, le colonne, ecc.

## ART. 28.

I proprietari degli edifici che fronteggiano il suolo pubblico hanno diritto di proibire che vi si affiggano manifesti, stampati o scritti, purchè tale divieto risulti da una tabella sulla quale si leggano le parole: *E' proibita l'affissione*, o altre simili.

## ART. 29.

E' proibito di danneggiare ed alterare in qualsiasi modo gli steccati, i cancelli, i ripari, le siepi, le colonnette, i parapetti, le statue, i sedili, le panche, le fontane, gli alberi, le piante, gli arbusti, i tappeti erbosi, le aiuole di fiori e in genere qualunque oggetto posto per pubblico comodo od ornamento che si trovino nelle strade e piazze della città o dell'abitato.

E' del pari vietato il passeggiare sui prati e sulle aiuole, in qualunque modo coltivati dei giardini e pas-

saggi pubblici, come pure il cogliere fiori o salire sopra le piante.

## ART. 30.

E' vietato di alterare in qualsiasi tempo, coprire, lacerare, e in qualsivoglia altro modo distruggere gli scritti o gli stampati affissi per ordine o colla autorizzazione dell'Autorità politica o comunale.

## ART. 31.

Sono comuni ai passeggi e ai giardini pubblici le disposizioni di questo regolamento relative al suolo pubblico e all'aria pubblica, ai veicoli e al transito sul suolo medesimo, e in genere tutte le altre prescrizioni del presente regolamento che vi si possano in qualche modo adattare ed applicare.

## ART. 32.

E' assolutamente vietato uccidere, ferire e in qualsiasi maniera molestare, nonchè prendere o appropriarsi i colombi e i piccioni che sogliono vagare liberamente per la città.

## TITOLO IV.

Disposizioni relative alla sicurezza delle persone nelle vie e piazze pubbliche.

## ART. 33.

Se una casa, un muro ed in genere qualunque fab-



brica, o parte di essa, minacci ruina, il proprietario, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di farne immediatamente denuncia all'autorità comunale che, fatte eseguire le opportune verifiche, ordinerà al proprietario di assicurare, restaurare o demolire l'opera che minacci ruina, in quel tempo e con quei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo.

Non ottemperandosi all'intimazione municipale, il lavoro è eseguito d'ufficio a carico del proprietario. Se il pericolo fosse imminente, il Municipio può procedere senz'altro all'esecuzione d'ufficio.

## ART. 34.

È vietato di costruire ponti per fabbricare, di porre assi a collo sopra il suolo pubblico, senza il permesso dell'autorità comunale, la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di mala costruzione di un ponte o di mancanza di cautela nel porre le assi a collo, l'Autorità comunale avrà facoltà di fare immediatamente rimuovere queste assi, come pure di fare sgombrare il ponte e di provvedere alla sua solida costruzione a termini di legge.

## ART. 35.

I ponti da costruzione non potranno essere caricati troppo di materiali, da farne temere qualche pericolo, e dovranno essere fiancheggiati e chiusi da tavolato o stuoie sino all'altezza di un metro dal loro piano.

Le pulegge, le corde, gli attrezzi ed utensili per il sollevamento di materiali dovranno essere in buono stato.

## ART. 36.

L'uso dei ponti fatti con tavole sporgenti dalle finestre è assolutamente vietato.

Le bilance, sulle quali hanno a stare le persone che restaurano e imbiancano le fabbriche o vi fanno qualsiasi altro lavoro, debbono essere assicurate validamente e secondo le cautele e le regole dell'arte; avere il piano formato con tavole in buono stato e solidamente unite e sostenute, essere fiancheggiate e chiuse con assi od altro sicuro e forte riparo, dell'altezza non minore di un metro.

## ART. 37.

Dovrà recingersi con impalancato (*tavolato*) il prospetto delle nuove fabbriche in costruzione, o delle vecchie alle quali si facciano grandi riparazioni.

Se per la ristrettezza della strada o per altre ragioni locali non si possa adottare questa misura, l'Autorità Comunale prescriverà altre cautele.

## ART. 38.

I cavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente nel giorno, dovranno essere sburrati e chiusi nella superficie durante la notte.

## ART. 39.

Nel caso di nuovi muramenti, di restauro di fab-



il permesso dall'ufficio di Polizia Urbana, il quale prescriverà le cautele opportune nell'interesse dei passeggeri e della circolazione. Lo sgombrò della neve dai tetti può anche essere imposto dal Municipio ai proprietari e conduttori di stabili.

ART. 42.

Gli scalpellini non potranno esercitare il loro mestiere sia in luogo pubblico, sia nelle loro botteghe, se non in modo che le scheggie spiccate dal marmo, dal travertino ecc. non possano offendere i passeggeri.

ART. 43.

Nei luoghi pubblici è vietato lanciare sassi, pallie di neve ed altri oggetti qualsiasi che possano offendere persone o cose.

ART. 44.

E' severamente proibito di lasciare, anche per brevi istanti, senza conduttore o guardia le bestie, anche se attaccate ai veicoli, nonchè di scozzonare e portare cavalli di prima doma attaccati a qualsiasi veicolo entro l'abitato della città.

ART. 45.

Fuori delle località assegnate con licenza particolare non è permesso di tenere nella città mucche o capre per la vendita del latte.

briche, di ripulitura di tetti ecc., dovranno collocarsi nella via sottostante due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.

Gli impalancati, i depositi di materiali, calcinacci, ecc., che occupano il suolo pubblico, come pure i cavi sul suolo medesimo, dovranno essere indicati ai passeggeri durante la notte con uno o più lumi chiusi in lampioni forniti di cristallo rosso.

ART. 40.

I vasi e le cassette per fiori e gli altri oggetti di qualunque specie posti sui parapetti delle finestre, logge, terrazze, ecc. che fronteggino il suolo pubblico devono essere assicurati in guisa tale che non possano cadere. Ad ogni modo è in facoltà di Sindaco di farli rimuovere quando nuocessero all'estetica delle vie o piazze pubbliche.

L'innaffiamento dei vasi e delle cassette di fiori deve essere fatto in modo che non avvenga stillicidio sul suolo pubblico.

ART. 41.

Le insegne, le persiane e le vetrate da finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

I ghiacciaioli e le nevi gelate che si formano sui tetti, nelle gronde dei canali dei tetti, nelle terrazze ed in altre parti sporgenti delle abitazioni debbono essere rimossi a cura dei proprietari o degli inquilini.

Non si può procedere allo scarico della neve dai tetti sulle piazze o vie della città senza averne riportato



## ART. 48.

Il cane sospetto di rabbia sarà sempre sequestrato e trasportato nel canile per esser tenuto in osservazione durante il tempo necessario ad accertare l'esistenza del morbo, coll'obbligo nel proprietario del cane di sostenere la spesa del mantenimento facendo eventualmente un congruo deposito cauzionale.

## ART. 49.

E' vietato, senza la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, inalzare aereostati con fiamma e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose od incommode nell'interno della città e nelle sue immediate adiacenze.

## TITOLO V.

Disposizioni relative al transito  
e alla circolazione sul suolo pubblico.

## ART. 50.

E' vietato di porre ostacolo, sia pure momentaneamente, alla libera circolazione delle persone e dei veicoli nelle vie, piazze e spazi pubblici.

E' però in facoltà del Sindaco di impedire tempo-

## ART. 46.

E' proibito di salire sulle inferriate delle finestre, sui fanali della illuminazione, sulle cancellate e sui monumenti pubblici, come pure di salire o trattenersi sopra i tetti delle case.

## ART. 47.

Gli animali abbandonati a sé stessi e trovati vaganti dovranno essere tradotti al luogo di deposito ed al proprietario sarà contestata la contravvenzione e messa a di lui carico la spesa di mantenimento.

Tutti i cani non condotti a guinzaglio nelle vie e nei luoghi pubblici dovranno essere sempre muniti di museruola completamente chiusa in modo che sia loro assolutamente impedito di mordere o di altrimenti offendere le persone. In caso di contravvenzione, oltre alla pena incorsa, il cane verrà sequestrato.

Il proprietario del cane sequestrato per essere stato trovato vagante e senza museruola potrà ottenerne l'immediato rilascio, dando le proprie generalità e depositando l'importo della contravvenzione.

I cani accalappiati saranno custoditi nel canile municipale per cinque giorni a disposizione dei proprietari che possono ritirarli dopo aver pagato la tassa della contravvenzione e la spesa di mantenimento. Trascorso il quinto giorno il Municipio potrà ordinare l'uccisione o l'alienazione del cane accalappiato.

I cani di taglia alta e quelli di razza mastina dovranno esser tenuti sempre a guinzaglio.



raneamente la circolazione per le vie e piazze della città con veicoli di qualunque genere o con animali da tiro, da sella o da soma in occasione di concorso straordinario di pubblico, di lavori stradali od edilizi ed in generale ogni volta che ne sia riconosciuta l'opportunità.

ART. 51.

E' vietato di andare veicoli tirati da bestie a giovani inferiori ai sedici anni ovvero a persone incapaci per inesperienza o debolezza od altro motivo di guidarle senza pericolo.

E' del pari vietato adoperare pel trasporto delle persone e delle merci o materiali veicoli che per difetto di costruzione o per vetustà siano di uso pericoloso.

ART. 52.

Le carrozze, i carri ed altri veicoli di qualsivoglia natura dovranno all'approssimarsi e al passare di altri veicoli tenersi a destra in modo da non intercettare il libero transito.

ART. 53.

E' vietato di gareggiare di velocità con veicoli di qualunque sorta o con animali nelle vie, piazze e passeggi pubblici, o spingere omnibus, carrozze, carri, animali, ecc. oltre al trotto ordinario e moderato. Nelle località di fiere e mercati e dovunque siavi concor-

so di persone, nelle svolte delle strade e nei crecevia, in tutte le discese ed agli ingressi della cinta daziaria essi debbono procedere al passo. Uguale obbligo è fatto ai conduttori di automobili, velocipedi e motocicli.

ART. 54.

I carri tirati da buoi, nonché quelli tirati da due o tre cavalli o muli, dovranno, nei luoghi abitati, esser condotti sempre al passo, ancorchè scarichi, e da una persona a piedi.

ART. 55.

Il conduttore di qualsiasi animale o veicolo deve obbedire all'ingiunzione degli agenti comunali di fermarsi o di trattenersi per le opportune verifiche o constatazioni.

Gli agenti della polizia urbana in servizio avranno facoltà di salire e trattenersi gratuitamente ne gli omnibus e in seipa delle vetture pubbliche o di piazza.

ART. 56.

Dopo l'imbrunire e durante tutta la notte non potrà transitare sopra il suolo pubblico né trattenersi anche per il caso di dover attaccare o staccare le bestie alcun veicolo che non sia munito di fanale acceso.

Le vetture per il trasporto delle persone dovranno avere ai lati fanali con almeno una delle facce in cristallo. I carri dovranno avere la lanterna con tutti i



quattro lati in cristallo e posta nel centro del veicolo in modo da proiettare luce sufficiente.

Parimente dal momento in cui si accendono i pubblici fanali e per tutta la notte, i velocipedi, motocicli ed automobili non possono circolare senza i prescritti fanali accesi.

ART. 57.

I veicoli condotti a mano procederanno sempre con andatura moderata. Essi debbono essere trasportati dalla parte anteriore, fatta eccezione per venditori ambulanti, purché il carico non ecceda l'altezza di un metro e mezzo dal piano stradale.

ART. 58.

Nessuno potrà vendere commestibili o qualsiasi altro oggetto o mercanzia percorrendo le piazze e le strade dell'abitato con carrettino o qualsivoglia altro veicolo se non abbia ottenuto dalla Autorità comunale una licenza confermabile di anno in anno. E' in facoltà dell'Autorità comunale il proibire la circolazione di detti veicoli in alcune località.

ART. 59.

E' proibito di transitare sui marciapiedi delle vie e nella parte lastricata a travertino della Piazza del Polo con veicoli di qualsivoglia sorta, con animali da tiro, da sella o da soma, come pure con automobili, velocipedi e motocicli.

ART. 60.

Ogni vettura pubblica o di piazza dovrà essere contraddistinta da un numero d'ordine ben visibile impresso a cura e a spese del proprietario in ambedue i lati e nella parte posteriore della cassa.

ART. 61.

Il trasporto di lastre, verghe, spranghe di ferro o d'altro metallo qualsiasi dovrà farsi in modo da evitare il frastuono e da evitare danni e pericoli.

ART. 62.

Nun veicolo può avere un carico, che sorpassi i metri quattro di altezza misurata dal suolo, e i metri cinque di lunghezza. Il carico non deve mai toccar terra né oltrepassare, quanto alla larghezza, la lunghezza dell'asse.

E' inoltre proibito di caricare i veicoli in modo che possano offendere o danneggiare le persone o le cose a cui passan vicino ovvero guastare il selciato per il soverchio peso.

E' inoltre vietato caricare sui veicoli un peso superiore alla loro portata ed alla forza degli animali ad essi attaccati.

ART. 63.

Non si possono attaccare vetture, carri o animali nella parte posteriore dei veicoli in movimento.



## ART. 64.

Il trasporto di ogni materia atta a spargersi dovrà eseguirsi in modo che non ne cada nella via la benchè minima parte.

## ART. 65.

E' proibito il transito dei veicoli sui nuovi lavori delle strade e piazze finchè ne rimanga impedito l'accesso con appositi segnali.

## ART. 66.

Non è permesso spingere ruote, cerchi, cerchioni di ferro, botti che girino sul loro asse, qualunque ne sia la dimensione.

## ART. 67.

Non si potranno condurre per la città da una sola persona più di due bestie da soma cariche.

## ART. 68.

E' proibito il transito di mandre, armenti, branchi di capre, pecore od altro bestiame se non condotte da un numero sufficiente di persone. Non possono gli armenti sostare sul suolo pubblico nè attraversare vie diverse da quelle prescritte dall'Autorità o dagli agenti del Comune.

## ART. 69.

Tutte le vetture e i carri da trasporto che transitano

sulle vie e piazze della città debbono essere muniti di un meccanismo ad uso di freno che possa essere facilmente manovrato.

## ART. 70.

Ogni velocipede, motociclo ed automobile deve essere fornito del freno e del segnale di avviso prescritti. Chi li conduce è altresì obbligato, ove occorre, a dare in tempo avviso per evitare ogni urto con le persone o coi veicoli, e a fermarsi se al suo approssimarsi un animale adombri.

## TITOLO IV

Disposizioni relative al decoro, alla nettezza, alla quiete e all'ordine pubblico

## ART. 71.

E' interdetto ai maniscalchi di eseguire le operazioni del loro mestiere nelle strade e piazze pubbliche e in vista del pubblico.

E' altresì proibito di strigliare le bestie nelle strade e piazze pubbliche e di pulirvi i finimenti ed altri utensili che sono nelle stalle o nelle rimesse.

## ART. 72.

Nei luoghi pubblici è proibito far cosa contraria alla nettezza o al pubblico decoro, come coricarsi e dormire

sulle strade, pettinarsi o pettinare, scannare o scorticare agnelli, capretti e simili, spaccare o tagliare legna, gettare, spandere, lasciar cadere e deporre immondizie, avanzi di frutta o di erbaggi e qualsiasi sostanza liquida o solida che possa recar danno o molestia ai passeggeri e nuocere alla polizia ed all'igiene.

La stessa disposizione si estende ai vicoli ed ai recinti privati comuni a più famiglie.

#### ART. 73.

Nei luoghi abitati e frequentati è proibito di soddisfare alle naturali occorrenze fuori delle latrine ed orinatoi pubblici.

#### ART. 74.

Gli ingressi delle case e dei palazzi che si tengono aperti durante la notte dovranno essere costantemente illuminati.

#### ART. 75.

È proibito di introdursi e fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, giocare, dormire e farvi qualunque atto contrario alla nettezza e alla decenza.

#### ART. 76.

È vietato di bagnarsi nei fiumi e nelle acque esposte alla vista del pubblico in istato di completa pulizia e fuori dei luoghi determinati dalla Autorità comunale.

#### ART. 77.

È vietato nelle vie, piazze e luoghi pubblici vagliare granaglie o legumi, battere lane, tappeti stuoie; giuocare alle bocce o ai palloni; lasciar vagare tacchini, galline, oche e simili.

#### ART. 78.

Entro l'abitato non potranno i proprietari degli stabilimenti bacologici far depositi o sotterrare cristalli di rifiuto che possano esalare cattivo odore.

#### ART. 79.

È vietato ai venditori di giornali di annunziare ad alta voce per la città fatti e notizie di qualunque specie, ma dovranno limitarsi a dire il titolo del giornale o dello stampato.

#### ART. 80.

Sono vietati tutti gli schiamazzi in genere, le grida, gli squilli di tromba per scopo di reclame o di annunzio, l'abusivo suono delle campane o di altri strumenti.

#### ART. 81.

Dopo le ore 23 è proibito di disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti e rumori.

#### ART. 82.

È vietato di tenere senza il permesso del Sindaco capre, pecore, vacche ed altro bestiame entro la città.



E' pure vietato tenere nei locali di abitazione e loro attinenze immedieate animali che rechino molestia od incomodo al vicinato.

ART. 83.

Nei luoghi aperti al pubblico o in vista del pubblico è proibito di ferire, uccidere o percuotere gli animali senza assoluta necessità tranne che per difesa.

ART. 84.

La questua per le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico è proibita, come è in ogni caso e sempre proibito il mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o infermità ripugnanti.

ART. 85.

I conduttori delle vetture pubbliche o di piazza, dei carri e di qualunque veicolo dovranno tenere costantemente un contegno decoroso e decente. Le grida, le parole sconce, gli alterchi, gli schiocchi di frusta saranno considerati e puniti come contravvenzioni.

ART. 86.

Nelle facciate delle case verso gli spazi pubblici è proibito stendere e comunque esporre sopra il davanzale della finestre pannolini, tappeti od altri oggetti per cui possono derivare inconvenienti e molestie.

ART. 87.

La spazzatura generale del suolo pubblico viene eseguita a cura del Municipio.

Coloro che occupano botteghe o locali in genere a pianterreno avendici diretto ed immediato accesso nella pubblica via debbono curare la nettezza del tratto fronteggiante il suolo pubblico per la larghezza di mq. 1,50.

ART. 88.

L'accumulo delle immondizie nelle case e nelle loro attinenze d'ogni sorta è rigorosamente vietato. I proprietari dovranno provvedere al sollecito trasporto delle immondizie mediante recipienti coperti.

ART. 89.

Le acque pluviali cadenti dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo pubblico secondo le prescrizioni determinate dagli art. 25 e 26 del Reg. Edilizio e di pubblico ornato.

I guasti che avvenissero nelle grondaie, docce o nei tubi devono essere prontamente riparati dai proprietari.

ART. 90.

L'autorità comunale potrà ordinare ai proprietari di ripulire le facciate delle case e i muri dei giardini e degli orti che fronteggiano le pubbliche vie, quando le condizioni di tali edifici siano tali da offendere il pubblico decoro.

Ove il proprietario non adempia, entro il termine che gli verrà assegnato dall'Autorità comunale, alla relativa intimazione, o non osservi le condizioni pre-



Chiunque intenda aprire un esercizio d'industria deve darne avviso al Comune indicandolo le qualità dell'esercizio e la località ove intende aprirlo. Uguale avviso dovrà dare preventivamente al Comune ogni esercente nel caso di cambiamento di località o di cessazione di esercizio, sia industriale che commerciale.

Deliberazione Comm. Prefett. 16 gennaio 1934 N. 221 approv. Dalla Giunta Prov. Aversa il 13 marzo 1934 N. 1436.

ART. 94.

I cartelli, le iscrizioni, tabelle ed insegne che si affiggono in pubblico per indicare la vendita di oggetti o generi o l'esercizio di professioni, arti o mestieri dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Autorità comunale così per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento Edilizio e di pubblico ornato come per la correttezza della locuzione e per la decenza dei segni o figure.

Ove tale approvazione non fosse richiesta o fosse stata negata, il Sindaco potrà ordinare la rimozione.

ART. 95.

L'Autorità comunale può sempre far visitare i locali di qualsivoglia esercizio, nonché quello o quelli che abbiano diretta comunicazione con esso, i generi di commercio, come pure gli utensili, i pesi e le misure che si adoperano, per accertarsi se le disposizioni delle leggi e dei regolamenti e le sue prescrizioni sono esattamente osservate.

scritte, i provvedimenti di ragione, salvo i casi di urgenza, saranno ordinati dall'Autorità Giudiziaria che conoscerà della contravvenzione, a spese del contravventore. Dovranno altresì i proprietari curare affinché le porte e le finestre a pianterreno delle loro case siano costantemente nette, da iscrizioni o segni indecorosi, ragnateli ecc.

ART. 91.

E' vietato apporre, senza il permesso e l'approvazione dell'Autorità comunale, nuove iscrizioni o memorie monumentali all'esterno dei privati edifici.

ART. 92.

E' vietato guastare, rimuovere o in qualunque modo togliere dalla pubblica vista lapidi, iscrizioni, memorie monumentali ed altri oggetti d'arte di qualsiasi genere esistenti sopra la fronte delle case e dei palazzi.

TITOLO VII.

Disposizioni relative all'esercizio dei commerci, arti ed industrie.

Sezione I. - Disposizioni generali - Art. 93.

Chiunque intenda gestire o aprire, sia stabilmente che temporaneamente un pubblico esercizio di commercio, tanto all'ingrosso che al minuto, fisso e ambulante, deve premunirsi della speciale licenza di cui al R. D. 16 dicembre 1926 N. 2174 e successive norme ed istruzioni ministeriali.

Nella domanda dovranno indicarsi il genere e l'ubicazione dell'esercizio e dovranno ed essa allegarsi i documenti richiesti dal citato decreto.



## ART. 96.

I negozianti non possono rifiutarsi alla vendita degli oggetti da essi esposti in vendita, quando anche ne sia richiesta una piccola quantità.

## ART. 97.

I locali, gli attrezzi e gli utensili tutti che servono alla vendita dovranno essere tenuti sempre colla massima nettezza.

Le bilance e le misure adoperate nell'esercizio dovranno essere collocate in luogo bene esposto alla luce e in vista del compratore,

## ART. 98.

In tutti i negozi, rivendite, spacci ecc. deve essere sempre, così di giorno come di notte, luce sufficiente.

## ART. 99.

La Giunta Comunale è autorizzata, quando speciali circostanze ne facciano palese l'opportunità, a fissare temporaneamente i prezzi dei generi annunziati di prima necessità, mediante pubblicazione di una tariffa, alla quale tutti i venditori dei generi in essa indicati dovranno uniformarsi.

Ogni esercente dovrà tenere costantemente affissa nel luogo del proprio commercio, in modo visibile ai consumatori, una copia della predetta tariffa munita del bollo del Comune, la quale sarà distribuita per cura del Municipio.

## ART. 100.

Nell'esercizio di arti, mestieri o professioni rumorosi od incomodi, di cui all'art. 6 della legge di pubblica sicurezza, i lavori che in qualunque modo possono disturbare la quiete degli abitanti vicini sono permessi soltanto nelle ore qui appresso indicate:

Dal 1. gennaio al 30 aprile e dal 1. settembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle 12 e dalle 13, 30 fino a due ore dopo il tramonto del sole; dal 1. maggio al 31 agosto dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 fino ~~ad~~ <sup>13</sup> dopo il tramonto <sup>15,30</sup> del sole. <sup>a. cioè. ac.</sup>

A quegli esercizi, che per la loro ubicazione rispetto ai luoghi abitati, non possono recar molestia non sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo.

## ART. 101.

E' in facoltà della Giunta Comunale proibire l'impianto di determinati esercizi là dove l'autorità comunale giudichi tali esercizi non rispondenti al decoro pubblico e alle condizioni del luogo.

## Sezione II.

Disposizioni relative ai venditori di comestibili.

## ART. 102.

Per l'apertura degli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria sarà rilasciata dal Sindaco, dopo l'ispezione



tecnico-igienici, una licenza che accerti l'esistenza delle condizioni prescritte dai regolamenti locali. Tale licenza dovrà rinnovarsi ogni anno nel mese di gennaio, dopo la constatazione che le citate condizioni non abbiano subito cambiamenti.

I fornai e i macellai, cessando in qualunque modo o forma l'esercizio, dovranno darne avviso al Municipio almeno quindici giorni prima della cessazione.

ART. 103.

I venditori di pane, farine ecc. di carni fresche, insaccate, sfumate ecc. dovranno tenere affisso nella bottega, in luogo e modo ben visibili, un cartello, che ne indichi il prezzo del giorno.

ART. 104.

Quando per involgere cibarie e generi alimentari occorra usare la carta, questa deve essere tale che il suo peso non superi gr. due per ogni decimetro quadrato e la misura dell'involto non ecceda quella necessaria al volume della cosa venduta.

ART. 105.

La Giunta Comunale può prescrivere che le industrie moleste o dannose alla pubblica salute si stabiliscano secondo i casi o alla periferia o fuori dell'abitato della città, ordinando tutte le misure di precauzione da adottarsi giusta le disposizioni delle leggi sanitarie e dei regolamenti in vigore.

ART. 106.

I pubblici esercizi di vendita debbono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Le persone addette in qualunque modo alla vendita debbono essere vestite con decenza, pulite ed immuni da infermità contagiose o che rendano l'aspetto ripugnante.

Nei locali di vendita non si devono eseguire operazioni che non abbiano attinenza con l'esercizio e possono essere moleste o ripugnanti.

Sezione III.

Disposizioni relative ai mugnai, fornai, panettieri e venditori di paste.

ART. 107.

I mugnai dovranno tenere i mulini con tutta la possibile nettezza e in buona attitudine alle macinazioni e collocare i depositi dei grani e delle farine in locali sani ed asciutti.

ART. 108.

L'Autorità comunale per ragioni di pubblico interesse può regolare l'esercizio dei mulini e stabilirne l'orario.

ART. 109.

I mugnai non potranno rifiutarsi di macinare i cereali di qualunque persona si presenti al mulino, te-



nendo il numero d'ordine con cui sono stati depositi e consegnati.

Hanno altresì l'obbligo di tenere costantemente nel mulino una bilancia debitamente bollata perchè gli avventori possano sempre, quando lo vogliono, verificare la quantità dei cereali consegnati, per la macinazione e la quantità delle farine restituite.

ART. 110.

Accadendo che siano portati alla macinazione grani di qualità cattiva, guasti o alterati, i mugnai sono tenuti di sospendere la macinazione e darne avviso al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

ART. 111.

I venditori di farine dovranno tenere giornalmente una scorta di farina proporzionata all'entità dei rispettivi negozi.

ART. 112.

Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera, tranne la qualità del pane di lusso.

ART. 113.

I fornai, limitatamente alla potenzialità dell'esercizio non potranno rifiutarsi di cuocere il pane a qualunque richiesta, tenendo l'ordine di tempo con cui venne consegnato.

ART. 114.

I forni e i laboratori annessi dovranno durante la lavorazione e la cottura del pane essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.

ART. 115.

Chiunque produca pane destinato alla vendita dovrà contrassegnarlo con una marca speciale della quale sarà data preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia urbana.

Sezione IV

**Disposizioni relative ai macellai  
e alla vendita delle carni.**

ART. 116.

Le carni e le altre parti degli animali non potranno in qualsiasi modo esporsi all'esterno delle botteghe né appendersi all'ingresso di queste né menomamente sporgere dall'ingresso medesimo, ma si terranno entro la bottega in modo facilmente visibile e senza che sia lecito nascondere la più piccola porzione.

ART. 117.

I macellai terranno una provvista di carne proporzionata all'importanza del loro esercizio e allo esercizio ordinario di esso.

## ART. 118.

Il trasporto degli animali mattati e delle parti da loro distaccate deve esser fatto mediante carri o carretti interamente chiusi e costruiti giusta il modello approvato dal Municipio.

Il trasporto delle carni dal negozio alle case degli avventori deve farsi mediante canestri o altri recipienti chiusi.

## ART. 119.

In ogni vendita di carne, presso l'entrata della macelleria, in luogo a tutti visibile e facilmente accessibile, dovrà trovarsi in permanenza una stadera o bilancia regolarmente bollata, per comodo di chiunque fra i compratori volesse servirsene per verificare il peso della carne acquistata.

## ART. 120.

Nella stagione estiva le carni dovranno essere conservate in una grotta che verrà denunciata al Municipio per gli opportuni effetti delle verifiche. Tale permesso s'intende accordato solo fino a che la città non verrà provvista a cura o con autorizzazione del Municipio di celle frigorifere. Allora i macellai dovranno scavarsi di esse per la conservazione delle carni.

*Sezione V*

Disposizioni relative ai pascevendoli

## ART. 121.

La vendita del pesce fresco è permessa soltanto

nelle località determinate dall'Autorità municipale e colle norme e per il tempo che l'Autorità stessa crederà di stabilire.

## ART. 122.

Il pesce non potrà essere messo in vendita se non previo permesso dell'Ufficiale sanitario. Le diverse qualità di pesce saranno tenute in cesti o recipienti separati.

## ART. 123.

I pascevendoli dovranno usare nella Pescheria le bilance del Municipio.

Nessuna quantità di pesce potrà tenersi nascosta o rifiutarsi in vendita ai compratori.

*Sezione VI*

Disposizioni relative ai pizzicagnoli, salumai, venditori di frutta e di erbaggi.

## ART. 124.

È proibito ai pizzicagnoli, salumai ed altri spacciatori di commestibili della stessa natura di tenere in mostra fuori delle loro botteghe barili di sardelle, salacche, aringhe od altro.

## ART. 125.

Finchè non verrà aperto al pubblico il mercato coperto, lo smercio degli erbaggi, frutta, uova, pollami, formaggio ecc. provenienti specialmente dalla campa-



guna e dagli orti interni si farà unicamente nelle località stabilite dall'autorità comunale.

ART. 126.

In caso che ne sia riconosciuta l'opportunità, potrà dalla Giunta Comunale esser vietato, a chiunque ne esercita il commercio, di comprare all'ingrosso, nel pubblico mercato o anche nell'interno della città e per un raggio non superiore di 1500 metri dalle barriere del dazio, frutta, erbaggi, uova, pollami, ecc. A tal uopo ogni mattina verrà posta per cura del Municipio nel luogo del mercato una bandiera, e finchè non sarà tolta durerà il divieto di comprare all'ingrosso.

E' altresì in facoltà della Giunta Comunale stabilire che la vendita all'ingrosso e la vendita al minuto della frutta, erbaggi, uova, pollami ecc. si facciano in località ed ore distinte.

ART. 127.

La vendita delle frutta, erbaggi ecc. cesserà immancabilmente nelle ore stabilite dall'autorità comunale e l'area pubblica verrà immediatamente sgomberata da ciascun esercente.

Ai venditori dei generi che si smerciano sul suolo pubblico è vietato di gridare o fare schiamazzi con trombe od altro.

ART. 128.

Tutti i venditori che concorrono al pubblico mercato dovranno collocarsi nei posti loro assegnati dalla

Autorità comunale e assoggettarsi alle prescrizioni delle guardie municipali incaricate della vigilanza.

Sezione VI

Disposizioni relative agli albergatori, osti, caffettieri, liquoristi ecc.

ART. 129.

Chi vende vino a misura ed al minuto deve somministrarlo in recipiente bollato. Gli è però permesso di travasarlo in presenza del compratore in altro recipiente.

Sezione VII

Delle fiere e dei mercati

ART. 130.

Tutte le operazioni di compra e vendita di derrate, bestiame e generi alimentari, prodotti agricoli ed industriali e simili che si effettuano nel territorio comunale così sul suolo pubblico e nei magazzini aperti al pubblico come nelle apposite località in occasione di mercati e di fiere sono sottoposte alla sorveglianza dell'autorità municipale.

ART. 131.

L'occupazione del suolo pubblico per scopo di mercato o fiera è sottoposta alla licenza dell'autorità municipale, la quale ne fisserà le modalità e le condizioni.

## ART. 132.

Nelle circostanze di fero e mercati è sempre in facoltà del sindaco emanare tutte quelle altre norme e disposizioni disciplinari che si reputeranno indispensabili nell'interesse della cosa pubblica.

## TITOLO VIII.

Disposizioni relative alla prevenzione e alla estinzione degli incendi.

## ART. 133.

I proprietari o conduttori di case, botteghe, officine od altro qualsiasi stabile dove sian camini e canali pel fumo dovranno di regola far spazzare e nettare questi dalla fuliggine una volta all'anno.

## ART. 134.

E' proibito di accendere il fuoco sul suolo pubblico anche per momentanee occorrenze di qualsiasi industria, e di bruciarvi paglia, foglie di granoturco, legna e qualunque altra specie di combustibili.

## ART. 135.

I fabbri, i magnani, i maniscalchi e qualunque altro operaio cui occorra valersi del fuoco o di materie incandescenti debbono lavorare nell'interno delle officine e in modo che le faville non si diffondano nell'aria pubblica e sul suolo pubblico.

## ART. 136.

Ogni bottega e in genere qualunque locale non a pertto, in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provveduto di camini e canali da immissione e emissione del fumo sopra i tetti.

## ART. 137.

E' severamente proibito di immettere nei camini del fumo travi ed altri sostegni che facilmente si possano incendiare.

L'Autorità municipale potrà sempre obbligare i possessori di case, fabbriche o botteghe ad eseguire tutte quelle opere di riforma nei loro fabbricati che saranno riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio.

DEMBERAZIONE 7/10/1937 - 619/1937 - 619/1937

ART. 129 - Salvo il disposto degli articoli 63 e seguenti del regolamento di P.S. 18 Giugno 1931 n. 773, e delle disposizioni del regolamento 6 Maggio 1940 n. 635, nell'abitato, non è consentito di tenere petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili ad essi assimilati se non in quantitativo ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31 Luglio 1934 e del successivo D.M. 12 maggio 1937.

ART. 129 - Le industrie, officii, laboratori, officine, depositi, magazzini, ed esercizi di vendita che presentano pericolo di incendio o di esplosione (di cui all'allegato 4 della circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Gen. Serv. Antincendi n. 6 del 15.1.1949) sono soggetti alla visita ed al controllo di prevenzione antincendi da parte del Corpo Vigili del Fuoco.

Per le predette industrie non potrà mai essere concessa licenza di esercizio ai richiedenti non produrranno un "certificato di prevenzione incendio" rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Tale certificato deve essere depositato presso l'Ufficio con la licenza d'esercizio e presentato ad ogni richiesta della Agenzia e Vigili del Fuoco.

In caso di ampliamento di impianti, come pure nel caso di volta di impianto, obbligatorio richiedere una visita di controllo.

Fermi restando i termini di scadenza fissati nell'ordinanza legislativa emanata in vigore nei regolamenti speciali, le licenze in cui rilasciati ricambi di licenza dell'autorità comunale sono soggette ad un revivich periodico quinquennale da eseguirsi dietro sopralluogo da parte del Comando Vigili del Fuoco, territorialmente competente. Gli esercizi per i quali siano state ottenute licenze da parte dell'autorità comunale a determinate scadenze di licenze e licenze stati successivamente trasformati così da acquistare una maggiore pertinenza ai fini della prevenzione incendi, saranno soggetti ad una nuova visita di licenza da parte del Comando Vigili del Fuoco.

La predetta visita di prevenzione verrà richiesta all'autorità comunale competente e le spese relative, giusta apposita tariffa, saranno a carico degli esercenti. Viene quindi proposto al Consiglio di approvare la sostituzione...



Municipio, nel quale saranno prescritte tutte le cautele che si stimeranno opportune a prevenire qualunque sinistro. La quantità massima delle materie infiammabili che può tenersi nei negozi per la vendita al minuto o nei depositi attigui ai negozi è fissata dalla Giunta con deliberazione speciale.

ART. 140.

Ogni persona che avverte il manifestarsi di un incendio è obbligata ad informare immediatamente l'Ufficio di Polizia urbana.

I cittadini idonei, accorsi sul luogo dell'incendio, sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione del fuoco obbedendo agli ordini dei funzionari pubblici che dirigono l'opera di estinzione dell'incendio; le persone, la cui opera verrà da essi giudicata inopportuna o superflua, dovranno ritirarsi appena ciò sia loro intimato.

ART. 141.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi ecc. nonchè dei propri utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto al risarcimento del danno verso il proprietario dell'edificio e degli oggetti incendiati.

ART. 142.

Le persone comunque addeite alla estinzione dell'incendio potranno, ove sia necessario, introdursi nelle case e salire sui tetti, portandovi gli attrezzi rela-

tivi, senza che i proprietari gli inquilini o i conduttori abbiano comechessa diritto ad opporsi.

In caso di rifiuto per parte degli abitanti di una casa di ottemperare alla disposizione dell'art. precedente o di aprire le porte delle loro case, o qualora non si trovasse nessuno in casa, il funzionario incaricato di dirigere il servizio di estinzione dell'incendio è autorizzato a far abbattere le porte e ad impossessarsi degli oggetti necessari alla estinzione dell'incendio.

I proprietari, possessori o inquilini delle case prossime a quella ove l'incendio è scoppiato non potranno opporsi a che si depositino momentaneamente in esse i mobili le masserizie ecc. della casa ove l'incendio è scoppiato.

TITOLO IX.

Disposizioni relative alle penalità.

ART. 143.

Le contravvenzioni così alle prescrizioni del presente regolamento, come agli ordini dati dall'Autorità comunale, alle disposizioni contenute negli atti da lei emanati ed alle norme, regole, cautele, condizioni ecc. determinate dall'Autorità stessa, sia generalmente sia nei singoli casi, in esecuzione di questo Regolamento o dipendentemente dal medesimo, sono soggette alle pene di cui all'art. 25 della legge comunale provinciale (testo unico ~~di~~ <sup>del</sup> ~~1864~~ <sup>1865</sup> n. 3733). Sono peraltro escluse dalle disposizioni penali del presente

regolamento tutte le trasgressioni le quali già cadono sotto la sanzione del codice penale, della legge sulla pubblica sicurezza, di altre leggi generali o di altri regolamenti comunali.

ART. 144. *work cats*

Il prodotto delle ammende si devolgerà per due terzi a chi avrà accertato la contravvenzione e per l'altro terzo alla Cassa comunale.

TITOLO X.

Disposizioni generali e di procedura

ART. 145.

Quando nel presente regolamento sono usate le parole *luogo pubblico* o *suolo pubblico* s'intende di designare con esse non soltanto i luoghi o il suolo di pubblico dominio, ma anche i luoghi o il suolo di dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico.

ART. 146.

Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione o ne hanno formato l'oggetto possono essere immediatamente sequestrate.

ART. 147.

I provvedimenti che nel presente Regolamento sono deferiti all'Autorità comunale vengono dati dal Sindaco o da chi lo rappresenta e ne fa le veci.

ART. 148.

Le disposizioni di questo Regolamento devono essere osservate e sono obbligatorie in tutto il territorio comunale, quante volte non venga diversamente stabilito in un articolo del regolamento medesimo.

ART. 149.

Oltre i casi in cui è stato specialmente dichiarato, in regola generale si hanno per nulle e come non avvenute le licenze dell'Autorità comunale, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali furono subordinate.

L'efficacia della licenza cessa pure quando, dopo essersi incominciato a farne uso, si sia desistito dal servirsene.

Nell'uno e nell'altro caso è sempre obbligo del concessionario di rimettere le cose nello stato primitivo e, non adempiendovi, sarà ciò fatto a sue spese, per cura dell'Autorità comunale.

ART. 150.

Tutte le licenze, che si accordano dall'Autorità comunale, sono personali e s'intendono concesse senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Sono e rimangono a carico del concessionario le spese effettive per il rilascio di una licenza, oltre il pagamento dei diritti relativi

ART. 151.

Quando si tratti di contravvenzioni consistenti nei-



l'Autorità comunale da lui trasgredita, e dichiarerà essere egli responsabile delle relative pene.

In tal caso gli agenti del Comune si faranno indicare il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del contravventore, e delle persone civilmente responsabili, nel caso che vi siano.

ART. 154.

Gli agenti del Comune useranno parole e modi urbani nel contestare le contravvenzioni, e ricorderanno all'autore di queste e, se vi siano, alle persone civilmente responsabili, che la legge ammette, secondo i casi, la conciliazione, o l'oblazione, affine di evitare qualunque procedimento.

ART. 155.

Di ogni contravvenzione gli agenti del Comune faranno rapporto scritto, datato e firmato, in cui saranno indicati il nome, il cognome la paternità e il domicilio del contravventore, il giorno e l'ora, il luogo e la specie della contravvenzione. Se vi fu parte lesa e se vi sono civilmente responsabili, gli agenti del Comune dovranno ugualmente indicarle nel rapporto.

ART. 156.

Entro le 24 ore gli agenti del Comune faranno deposizione, avanti al Sindaco, della contravvenzione da loro accertata, e l'assevereranno con giuramento.

ART. 157.

Il Sindaco intimerà ai contravventori, alle persone civilmente responsabili, ove occorra, ed alla parte le-

la occupazione del suolo pubblico e dell'aria pubblica, nella esecuzione di lavori proibiti assolutamente, o nei quali occorra il permesso dell'Autorità comunale che non siasi ottenuto, nell'esercizio di atti vietati, ecc. la intimazione dell'Autorità comunale importerà di pieno diritto l'obbligo nel contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione distruggere i lavori rimuovendo gli oggetti, i materiali ecc., e ritornando le cose in pristino; desistere infine dagli atti vietati. salvo le pene e le indennità dovute secondo il regolamento e le leggi vigenti.

In caso di contravvenzione, consistente nella non esecuzione dei lavori o di atti obbligatori, la intimazione dell'Autorità comunale importerà ugualmente di pieno diritto l'obbligo del contravventore di eseguire i detti lavori od atti, salvo le pene e le indennità stabilite in questo regolamento e nelle leggi vigenti.

In tutti i casi l'Autorità comunale potrà provvedere di ufficio, facendo eseguire i suoi ordini a spese dei contravventori.

ART. 152.

Le note delle spese, di cui negli articoli precedenti, saranno rese esecutorie a norma della legge.

ART. 153.

Quando avvenga la contestazione delle contravvenzioni, di cui nell'art. 143, l'agente del Comune, avvertirà il contravventore della disposizione del presente regolamento da lui violato, o della prescrizione del-

sa di comparire avanti a sè in giorno ed ora determinati affine di tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione accensuato è firmato dalle parti e dal Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi sia parte lesa, il contravventore sarà ammesso a fare l'oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco, e ne sarà fatto processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

#### ART. 158.

Se i contravventori e le persone civilmente responsabili, intimate a comparire davanti al Sindaco per la conciliazione a norma di legge non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti nell'intimazione, saranno per decaduti dal beneficio della conciliazione, e se ne farà verbale.

#### ART. 159.

Tanto nel caso considerato nell'articolo precedente quanto se non riesca l'amichevole componimento o non si paghi l'importo dell'oblazione, i processi verbali, asseverati come all'art. 156, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al Pretore che ne rilascerà ricevuta.

#### ART. 160.

Gli agenti del Comune, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti ecc.

ed in genere nei locali pubblici, o aperti al pubblico, o sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale.

Potranno altresì introdursi, uniformandosi a quanto è disposto nelle leggi in vigore nei luoghi privati chiusi, per verificare se le disposizioni del presente regolamento, o le prescrizioni dell'Autorità Comunale in esecuzione o dipendenza del medesimo, siano osservate, e per contestare, ove faccia d'uopo, le relative contravvenzioni.

#### ART. 161.

Accadendo la sorpresa dell'autore d'una contravvenzione, se questi non sia conosciuto dagli agenti della forza pubblica, o non possa dare sufficiente discarico di sé medesimo, potrà essere accompagnato all'Ufficio di Polizia Urbana affinché la sua persona vi sia identificata.

#### Disposizioni transitorie

#### ART. 162.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che in materia di Polizia urbana sono state finora in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

#### ART. 163.

La Giunta comunale ha facoltà di emanare, mediante pubblica notificazione, le norme necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e quelle altre che per circostanze speciali o per determinati luoghi si rendano opportune.



*Il susseguo Regolamento è stato approvato dal Consiglio  
Comunale in seduta odierna.*

*Ascoli Piceno, 17 Novembre 1908*

IL SINDACO  
GARZIA

Div. 2.<sup>a</sup> N. 5520

*Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il  
15 Aprile 1909.*

IL PREFETTO PRESIDENTE  
BALDOVINO

Visto

*Ascoli Piceno 7 Maggio 1909.*

IL PREFETTO  
BALDOVINO